



UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Deposito in Data 04/01/2017

DIRIGENTE

**Progetto di Legge Qualificata**  
**"Valorizzazione della rappresentanza della minoranza consiliare"**

**Articolo 1**

*(Finalità)*

1. La presente legge valorizza il ruolo di controllo svolto da parte dei membri della minoranza sull'operato delle attività amministrative condotte dalle commissioni a nomina politica. Una democrazia matura riconosce alla minoranza consiliare un ruolo centrale nella politica, essendo essa chiamata a vigilare sul fatto che le decisioni prese dal governo e dalle istituzioni perseguano l'interesse pubblico e la legalità.

**Articolo 2**

*(Definizioni)*

1. All'interno della presente legge si intende per:

Minoranza - i consiglieri che non fanno parte della coalizione o delle liste che hanno formato il governo.

Maggioranza - i consiglieri che fanno parte della coalizione o delle liste che hanno formato il governo.

Commissioni consiliari permanenti - le commissioni istituite dalla legge 1995/42 e modificate con legge qualificata 2006/2.

Organismi consiliari - gli organismi istituzionali di nomina consiliare e composti da membri del Consiglio Grande e Generale, la cui durata è legata a quella della legislatura

Organismi a nomina consiliare - tutte le altre commissioni e organismi di nomina consiliare ma non composti da membri del Consiglio Grande e Generale. Possono avere durata uguale o differente da quella della legislatura.

**Articolo 3**

*(Delle commissioni consiliari permanenti)*

1. La presidenza delle commissioni consiliari permanenti è assegnata ad un membro della minoranza, concordato e votato dalla stessa.

2. I commissari di maggioranza non possono porre veti o modificare la scelta democratica delle opposizioni.

3. È dovere del presidente delle commissioni consiliari permanenti rispettare le scadenze per la discussione delle proposte di legge depositate.

**Articolo 4**

*(Degli altri organismi consiliari)*

1. Sono presieduti da un membro della minoranza i seguenti organismi composti da consiglieri:

- Commissione consiliare per gli affari di giustizia,
- Commissione consiliare sul fenomeno delle infiltrazioni della criminalità organizzata
- Delegazione consiliare della Repubblica di San Marino presso l'assemblea parlamentare del consiglio d'Europa.
- Delegazione consiliare della Repubblica di San Marino presso l'assemblea parlamentare dell'O.S.C.E.
- Gruppo nazionale della Repubblica di San Marino presso l'unione interparlamentare

2. Non sono presieduti da membri della minoranza, ma permangono le disposizioni indicate nelle rispettive leggi istitutive, i seguenti organismi composti da consiglieri:

- Ufficio di segreteria del Consiglio Grande e Generale

- Sindaci di governo
- Consiglio dei XII
- Commissione per le politiche territoriali.

**Articolo 5**

*(Degli organismi a nomina consiliare)*

1. Gli organismi a nomina consiliare previsti dalle leggi, la cui durata è connessa a quella della legislatura, sono presieduti da un membro della minoranza laddove:
  - a) siano previste nomine non spettanti alla sola maggioranza
  - b) tali organismi non siano presieduti, in base alle indicazioni dettate dalle relative norme istitutive, da membri non nominati dal Consiglio grande e generale.
2. Gli organismi a nomina consiliare previsti dalle leggi, la cui durata è indipendente da quella della legislatura, sono presieduti dai membri designati dalle relative leggi istitutive.

**Articolo 6**

*(Modalità di votazione dei membri nominati dalla minoranza)*

1. I membri degli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 5 che, in virtù delle rispettive leggi istitutive, vengono nominati dalla minoranza, devono solamente da essa venir votati in Consiglio grande e Generale.
2. Nel caso in cui non ci sia accordo unanime tra i gruppi componenti la minoranza, sarà la maggioranza della stessa a determinare la nomina.
3. Non sono ammessi al voto dei membri degli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 5 spettanti alla minoranza, i consiglieri della maggioranza.

**Articolo 7**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente Legge entra in vigore cinque giorni dopo la sua legale pubblicazione.

Movimento RETE



Movimento Democratico San Marino Insieme

